

Regione Piemonte

Ticket regionali ed esenzioni

La Regione Piemonte, con la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 57- 5740 del 3 aprile 2002, ha introdotto, a far data dal 4 aprile 2002, delle quote fisse di compartecipazione alla spesa farmaceutica regionale (ticket).

Per i farmaci classificati in fascia A il cittadino è tenuto a corrispondere:

- 2 € per confezione fino ad un massimo di 2 confezioni (4 €) per ricetta
- 1 € per confezione per antibiotici monodose, medicinali per fleboclisi, interferoni per soggetti con epatite cronica fino ad un massimo di 6 confezioni (4 €) per ricetta
- farmaci per patologie croniche fino ad un massimo di 3 confezioni (3 €) per ricetta
- Dal 1 luglio 2005 è stato abolito il ticket per i farmaci generici ed a brevetto scaduto per tutti i cittadini

Esenzione parziale per patologia dal ticket regionale sui farmaci

Alcune patologie croniche (quelle elencate nel Decreto Ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 e successive modificazioni) danno diritto al cittadino all'esenzione parziale dal pagamento del ticket regionale sui farmaci correlati alla patologia.

In questo caso il ticket è di 1€ per confezione di farmaco.

Il riconoscimento della patologia cronica viene effettuato dai servizi di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del cittadino.

Nella prescrizione di farmaci correlati alla patologia cronica, il medico prescrittore deve riportare sulla ricetta del Servizio sanitario nazionale lo specifico codice della patologia che dà diritto all'esenzione parziale.

Se l'assistito è in possesso di più codici di esenzione, il medico potrà utilizzare un solo codice per ogni ricetta.

Non è ammessa la prescrizione contemporanea di farmaci destinati a due o più patologie croniche.

Esenzione totale dal ticket regionale sui farmaci

Dal 4/4/2002 alcune categorie di cittadini sono totalmente esenti dal pagamento del ticket regionale sui farmaci (ma non hanno diritto alla pluriprescrizione).

I cittadini totalmente esenti in Regione Piemonte sono identificati con i **codici regionali** di esenzione **48 C, 50 C, 52 C, 52, 53, 53 B, 59, 90**, che corrispondono alle seguenti categorie:

- grandi invalidi del lavoro;
- invalidi civili al 100%;
- ciechi e sordomuti ex art. 6 legge n. 482/68;
- pensionati di guerra titolari di pensione vitalizia;
- detenuti e gli internati ex art. 1, legge 22 giugno 1999, n. 230;
- danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati ex lege n.238/97, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/92.

Dal 1° giugno 2002 sono, inoltre, totalmente esenti altre categorie di assistiti (sempre senza diritto alla pluriprescrizione) e precisamente:

- invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
- soggetti affetti da malattie professionali, con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
- invalidi per servizio, appartenenti alle categorie dalla seconda all'ottava;

- invalidi civili, con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
- vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- infortunati sul lavoro.

Gli assistiti sopraelencati sono identificati con i seguenti **codici regionali**:

48 - 49- 50- 51- 54 - 55 - 56

Sempre dal 1° giugno 2002 sono stati riconosciuti come totalmente esenti dal ticket regionale sui farmaci anche i cittadini residenti di età superiore ai 65 anni, titolari di pensione/assegno sociale o titolari di pensione integrata al trattamento minimo totale o parziale e che risultino privi di ogni altro reddito personale, tranne la proprietà della casa di abitazione dove il pensionato risiede.

Dal 1° novembre 2006 le esenzioni dal ticket regionale sui farmaci sono estese ai cittadini residenti con età superiore ai 65 anni ed appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a 18.200 € in presenza del coniuge a carico.

Gli attestati di esenzione sono rilasciati dalle Asl di residenza.

Ad eccezione dei cittadini identificati dai codici regionali di esenzione 53 - 53B - 59, vale a dire i pensionati di guerra titolari di pensione vitalizia ed i detenuti e internati ex art. 1, legge 230/99, **tutti i cittadini sono tenuti al pagamento dell' eventuale differenza tra il prezzo del farmaco erogato ed il prezzo di riferimento regionale fissato per i farmaci generici (farmaci non più coperti da brevetto).**

Dal 1° aprile 2003 sono, inoltre, a totale carico del Servizio sanitario regionale i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore (legge 12/2001).

Art. 8 lettera a):

Accordo con le farmacie per la distribuzione dei farmaci

La Regione ha stipulato un "Accordo" con le farmacie per l'erogazione dei farmaci a duplice via di distribuzione, ovvero dei farmaci per terapie che richiedono controlli clinici ricorrenti da parte delle strutture specialistiche (farmaci dell'Allegato 2 al Dm 22/12/2000). L'Accordo ha carattere sperimentale per un anno e si pone l'obiettivo di fornire i farmaci a duplice via di distribuzione con modalità univoche sul territorio regionale, integrando i diversi canali distributivi per erogare ai pazienti il migliore servizio possibile.

Elenchi scaricabili

Elenco a) (formato Excel 29 Kb)

Elenco specialità medicinali allegato 2) a distribuzione esclusiva delle aziende sanitarie regionali

Elenco b) (formato Excel 31 Kb)

Elenco specialità medicinali allegato 2) a duplice via di distribuzione da parte delle farmacie al pubblico e delle aziende sanitarie regionali